

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 515 del 17 dicembre 2013

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di un terreno demaniale adibito ad itinerario turistico attrezzato, tra gli st. 81 e 95 a lato fiume in fregio all'unghia arginale del fiume Po, di un terreno demaniale posto sulla sommità arginale in corrispondenza dello st. 84, adibito a piazzola di sosta e "camper service", di una scala in ferro posta sulla scarpata arginale, antistante il centro abitato di Castelmassa, di collegamento tra la sommità arginale e la banchina a lato fiume e di due rampe collegate fra loro tra gli st. 82 e 83 - ditta Comune di Castelmassa (RO) - pratica PO_TE00059.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto richiesta il 23.07.1999 e il 02.08.1999 dal Comune di Castelmassa (RO) nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze del 23.07.1999 e del 02.08.1999; nulla osta tecnico del 24.09.2008 di prot. n. 39497 dell'A.I.Po; disciplinare n. 3346 del 17.12.2013.

Il Dirigente

VISTE le istanze del 23.7.1999 e 2.8.1999 con le quali il Comune di Castelmassa (C.F. 00192730299) con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di un terreno demaniale adibito ad itinerario turistico attrezzato, tra gli stanti 81 e 95 a lato fiume in fregio all'unghia arginale del fiume Po, di un terreno demaniale posto sulla sommità arginale in corrispondenza dello stante 84, adibito a piazzola di sosta e "Camper Service", di una scala in ferro posta sulla scarpata arginale, antistante il centro abitato di Castelmassa, di collegamento tra la sommità arginale e la banchina a lato fiume e di due rampe collegate fra loro tra gli stanti 82;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 39497 del 24.9.2008;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 17.12.2013 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004

decreta

1. di concedere al Comune di Castelmassa (C.F. 00192730299) con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di un terreno demaniale adibito ad itinerario turistico attrezzato, tra gli stanti 81 e 95 a lato fiume in fregio all'unghia arginale del fiume Po, di un terreno demaniale posto sulla sommità arginale in corrispondenza dello stante 84, adibito a piazzola di sosta e "Camper Service", di una scala in ferro posta sulla scarpata arginale, antistante il centro abitato di Castelmassa, di collegamento tra la sommità arginale e la banchina a lato fiume e di due rampe collegate fra loro tra gli stanti 82 e 83, con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.12.2013 iscritto al n. 3346 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2. di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto

necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3. di determinare il canone annuo, relativo al 2013 in € 344,38 (Euro trecentoquarantaquat-tro/38) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo